



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**
Provincia di Milano


Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO
DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI**



Art. 1 – Istituzione, finalità ed indirizzi	3
Art. 2 – Requisiti e modalità di iscrizione al CSA	4
Art. 3- Spazi e gestione del CSA.....	4
Art. 4 – Organi di gestione	5
Art. 5 – Assemblea degli iscritti – Composizione, convocazione e competenze.....	5
Art. 6 – Comitato di gestione – Composizione, elezione e durata.	5
Art. 7 – Comitato di gestione – Convocazione e competenze	6
Art. 8 – Il Presidente	7
Art. 9 – Rapporti tra CSA e Amministrazione Comunale.....	7
Art. 10 – Coordinamento dei CSA	7
Art. 11 – Riconoscimento formale dei CSA.....	7
Art. 12– Entrata in vigore e norma finale	8



Preambolo

La scelta dell'Amministrazione comunale di realizzare un regolamento del centro sociale anziani nasce dall'esigenza di promuovere il diritto delle persone anziane ad avere un luogo di incontro per favorire la partecipazione alla vita sociale.

La legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" all'art. 4 dispone che le unità d'offerta sociali hanno, tra gli altri, il compito di promuovere il benessere psicofisico della persona, di assistere le persone in condizioni di disagio psico-sociale con particolare riferimento agli anziani soli e di sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.

Gli spazi di aggregazione sociale mirano a prevenire forme di isolamento e di emarginazione, valorizzando l'esperienza di vita degli anziani, per trasmettere ai più giovani e alle generazioni future quei valori che uniscono una comunità e promuovere uno scambio intergenerazionale al fine di costruire una società armoniosa, solidale e democratica.

Il Centro sociale anziani in qualità di luogo di aggregazione, ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative, progetti che mirano a mantenere vive le conoscenze, svilupparne di nuove attivando anche capacità creative per preservare l'autonomia e l'indipendenza delle persone. Le attività promosse rappresentano inoltre occasioni significative per coltivare capacità relazionali, costruire nuovi legami.

Art. 1 – Istituzione, finalità ed indirizzi

Il Comune di Cernusco sul Naviglio istituisce il Centro Sociale Anziani (d'ora in avanti CSA) quale unità d'offerta sociale integrata con gli altri servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e del tempo libero presenti sul territorio comunale e distrettuale.

Il presente Regolamento disciplina il suo funzionamento nell'ambito delle competenze comunali, nonché della disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il CSA si pone quale luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo delle persone anziane aperto al confronto fra le diverse fasce di età esistenti nel territorio.

L'azione del CSA è orientata alla ricerca continua di strumenti sempre più attenti alla soddisfazione dei bisogni delle persone anziane, con particolare attenzione alle fasce più deboli.

Il CSA nell'organizzare la propria programmazione e gestione, articola le attività secondo i seguenti indirizzi:

- a) promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi o strutture, organizzazione di soggiorni vacanza di carattere sociale;
- b) programmazione e/o partecipazione agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi;
- c) promozione di attività ludico-motoria con l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altre strutture;
- d) organizzazione di corsi di educazione sanitaria, alimentare e di prevenzione per favorire il benessere e la longevità;
- e) promozione e programmazione di iniziative culturali per la salvaguardia della memoria popolare e della tradizione locale;



- f) organizzazione di riunioni conviviali legate a particolari ricorrenze od eventi;
- g) collaborazione nell'attività di Segretariato Sociale in raccordo con gli operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari;
- h) coinvolgimento degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale.

Il CSA opera nel rispetto dei principi e delle forme della democrazia partecipata, secondo le norme previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Requisiti e modalità di iscrizione al CSA

Possono iscriversi al C.S.A. tutte le persone residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto i 55 anni di età o che siano titolari di pensione o che abbiano un'invalidità a partire dal 70%. Possono partecipare alle attività del C.S.A. tutte le persone interessate.

Le iscrizioni, che hanno validità per anno solare, possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno.

Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno riportare:

- a) la data di iscrizione o di rinnovo della iscrizione;
- b) la firma per esteso dell'iscritto;
- c) la firma del Presidente o suo delegato.

L'iscrizione è condizione necessaria per far parte degli organi di gestione del C.S.A. previsti dal presente Regolamento.

Le schede di iscrizione sono conservate presso i locali del Centro, a cura del Comitato di Gestione, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Entro il 31 gennaio, l'elenco degli iscritti dell'anno precedente viene depositato presso i competenti Uffici comunali.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare i criteri e l'entità dell'eventuale quota annua di iscrizione al CSA di cui al successivo art. 4 lett. a), che poi provvederà a destinarle per le finalità dello stesso centro.

Art. 3– Spazi e gestione del CSA

Il Servizio del CSA può trovare sede:

- a. in locali appositamente individuati nell'ambito delle proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- b. in idonei locali messi a disposizione del Comune da altri soggetti pubblici o privati.

Le modalità di gestione possono essere in forma diretta o a mezzo di affidamento a soggetti terzi, *anche mediante la stipula di apposita convenzione*.

Il CSA è aperto e funzionante per tutto l'anno solare, dal lunedì alla domenica per almeno 25 ore settimanali. L'articolazione oraria ed il calendario delle attività, su proposta del Comitato, sono definiti annualmente in accordo con il Comune.

La programmazione dovrà dare compiuta attuazione agli indirizzi di cui al precedente art. 1.



Le risorse finanziarie di cui si avvale il CSA per lo svolgimento delle proprie attività sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- eventuali contributi comunali e le quote di iscrizione dei soci;
- contributi, sponsorizzazioni e/o liberalità da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – Organi di gestione

Al fine di coinvolgere gli utenti e di garantire la partecipazione alle attività del CSA, sono istituiti i seguenti organi di gestione:

- l'Assemblea
- il Comitato di gestione
- il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea del Comitato.

Tali organismi entrano in funzione decorso un semestre dalla costituzione ed avvio del Centro.

Art. 5 – Assemblea degli iscritti – Composizione, convocazione e competenze

L'Assemblea è composta da tutte le persone regolarmente iscritte, come stabilito al precedente art. 2, nonché dall'Assessore competente senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente. La convocazione avviene mediante un pubblico avviso affisso presso la struttura e anche negli appositi spazi comunali, con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data prevista.

Le adunanze ordinarie sono almeno due per ogni anno solare. Una per la programmazione annuale delle attività, l'altra per la rendicontazione delle attività svolte, unitamente ai budget finanziari di riferimento.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli iscritti al CSA, in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di un quinto degli iscritti, delibera a maggioranza dei presenti. Le sedute vengono verbalizzate ed i verbali resi noti a tutti gli iscritti nelle formule più idonee, nonché trasmessi in copia all'Amministrazione Comunale.

L'Assemblea si riunisce altresì in sedute straordinarie su iniziative del Presidente, su richiesta di 1/3 dei componenti il Comitato di gestione o almeno il 20% degli iscritti.

La prima seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata dal Sindaco, nelle stesse modalità sopra indicate.

L'Assemblea degli iscritti si occupa anche di raccogliere le candidature e procedere all'elezione dei membri del comitato di gestione, nonché del Presidente e Vice Presidente.

Art. 6 – Comitato di gestione – Composizione, elezione e durata.

Il Comitato di gestione è composto da 11 membri eletti tra i componenti dell'Assemblea degli iscritti, nonché dall'Assessore competente senza diritto di voto. Non possono candidarsi all'elezione del Comitato gli iscritti che fanno parte degli Organi di Governo del Comune ai sensi del d. lgs. n. 267/2000.

La votazione avviene a scrutinio segreto nella seduta di insediamento dell'Assemblea sulla base delle candidature presentate alla stessa. Ciascun partecipante alla votazione potrà esprimere un numero massimo di 3 preferenze.

Risultano eletti gli 11 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano d'età.



Successivamente l'Assemblea procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente scegliendo tra i componenti del Comitato di gestione. Ciascun partecipante alla votazione a scrutinio segreto potrà esprimere un numero massimo di 2 preferenze. Risulterà eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e Vice Presidente il secondo classificato. In caso di parità si applicherà la preferenza a favore del candidato più anziano d'età.

Il Comitato di Gestione, Presidente e Vice Presidente hanno durata triennale dall'elezione da parte dell'Assemblea, e restano in carica fino all'effettivo insediamento del nuovo Comitato di Gestione e all'elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente.

I membri del Comitato decadono dalla carica per dimissioni volontarie, per assenze ingiustificate per oltre 3 riunioni consecutive o per impedimento permanente.

E' necessario procedere all'elezione di nuovo Comitato di gestione laddove quello eletto non possa funzionare regolarmente, si rende responsabile di violazioni di legge o di regolamenti, o per le contestuali dimissioni della metà più uno dei componenti.

Art. 7 – Comitato di gestione – Convocazione e competenze

Il Comitato di gestione è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta ed affissione della lettera di convocazione presso i locali del centro, con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data prevista.

La seduta è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le sedute vengono verbalizzate ed i verbali resi noti a tutti gli iscritti al CSA nelle formule più idonee, nonché trasmessa in copia all'Amministrazione Comunale.

Il Comitato di gestione, oltre alle competenze attribuite nelle altre norme del presente regolamento:

- a) assume l'impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione degli iscritti alla gestione del centro in base alle finalità espresse nel precedente art. 1;
- b) presenta la proposta dell'articolazione oraria di apertura e di chiusura del centro sociale;
- c) predisponde le linee di azione in materia di organizzazione e potenziamento delle attività;
- d) attua i programmi deliberati dall'Assemblea;
- e) predisponde annualmente la proposta di calendario dell'attività da svolgere ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente, con i relativi budget finanziari, che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli iscritti;
- f) assume ogni iniziativa utile per coinvolgere gli anziani, le associazioni e gli organismi istituzionali del territorio nella attività;
- g) promuove ogni iniziativa necessaria per sviluppare le relazioni tra il Centro e il territorio;
- h) favorisce l'impegno degli anziani in attività socialmente utili e di volontariato;
- i) garantisce agli iscritti l'informazione sulla programmazione del Centro e sull'offerta dei servizi del territorio, ai quali l'anziano può essere strettamente interessato;
- j) concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani ed autorizza l'installazione di bacheche informative dei sindacati stessi;
- k) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto degli anziani alla vita comunitaria;



I) mette a disposizione, compatibilmente con le attività del Centro Anziani, i suoi locali per richieste di incontri di rilevanza sociale e culturale promossi dalle realtà associative del territorio;

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente svolge tale funzione sia nell'Assemblea che nel Comitato di Gestione ed esercita, oltre alle competenze specificamente indicate nelle altre norme del presente regolamento, la rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale delle attività e degli iscritti del centro stesso.

Art. 9 – Rapporti tra CSA e Amministrazione Comunale

I CSA, nelle figure dei Presidenti, si impegnano al pieno rispetto delle presenti norme regolamentari e della pianificazione dell'attività complessiva del centro, improntano il rapporto con l'Amministrazione Comunale ad una piena correttezza e trasparenza delle attività e delle informazioni.

In particolare i Presidenti dei CSA si impegnano a relazionarsi con il Settore Servizi Sociali del Comune, o ad indicare i soggetti a ciò deputati, per la programmazione di attività integrate sul territorio e per la partecipazione ai momenti di coordinamento di cui al successivo articolo.

Art. 10 – Coordinamento dei CSA

I Presidenti dei CSA e l'Assessorato competente costituiscono il coordinamento permanente dei centri, quale luogo di verifica, scambio e confronto delle attività in corso.

In particolare il coordinamento si occupa di:

- valutare l'andamento delle attività programmate e la rispondenza delle stesse con finalità e indirizzi del presente regolamento;
- progettare e definire le modalità attuative di progettazioni integrate nell'area anziani.

Art. 11 – Riconoscimento formale dei CSA

L'Amministrazione Comunale, con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo, riconosce i CSA istituiti sul territorio comunale, a condizione che siano rispettate le finalità e gli indirizzi riportati all'articolo precedente, e dietro richiesta degli interessati.

Il riconoscimento formale determina l'estensione al CSA dell'applicazione integrale delle norme del presente regolamento, pena la revoca dello stesso provvedimento di riconoscimento.

Sono riconosciuti di diritto i CSA istituiti presso locali appositamente individuati nell'ambito delle proprietà dell'Amministrazione Comunale anche all'interno di gestioni affidate a soggetti terzi.



Art. 12– Entrata in vigore e norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Sono espressamente abrogate la deliberazione consiliare n. 93 del 23.10.1997 nonché tutte le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.